

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 11

Le Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

considerato che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di prevedere un'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori in riferimento a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

rilevato che l'articolo 1, nel far salva l'applicazione della normativa pensionistica previgente per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2012, dispone, per i lavoratori contemplati dal presente provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la non applicazione delle cosiddette «finestre mobili» annuali, nonché l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso alla pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica;

valutato che gli articoli da 2 a 5 fanno riferimento, nello specifico, al personale dei comparti sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;

osservato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento a tali lavoratori, prevede, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 1° gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la progressione indicata nelle tabelle A e B allegate al provvedimento, nonché un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

valutato che l'articolo 4, sempre per il personale di tali comparti, reca disposizioni in materia di pensioni anticipate, prevedendo due possibilità di accesso, identiche per uomini e donne, che consentono, da un lato, l'accesso alla pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi (con la previsione di riduzioni in caso di anticipo), dall'altro, la possibilità di conseguire la pensione anticipata attraverso il sistema delle quote;

considerato che l'articolo 5, in relazione ai comparti in oggetto, reca alcune disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare,

che l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia non incide sugli attuali limiti ordinamentali;

segnalato che gli articoli da 6 a 13 disciplinano l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per talune categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP;

atteso che gli articoli 14 e 15 disciplinano alcune ipotesi di deroga alle norme del regolamento in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative;

preso atto che il provvedimento va letto anche alla luce del pesante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali nel pubblico impiego, che già ha prodotto significativi sacrifici di natura economica per molte delle categorie interessate dal provvedimento in esame;

rilevato che esso è frutto dell'iniziativa del precedente Governo e che il Governo in carica si è limitato a rinnovare al Parlamento la richiesta di parere, senza introdurre alcun elemento di novità nel testo;

osservato che la presentazione alle Camere del provvedimento, nella precedente legislatura, è stata caratterizzata da una oggettiva carenza di confronto con le rappresentanze dei lavoratori interessati;

ritenuto che le audizioni svolte nel corso dell'istruttoria dello schema di regolamento abbiano messo in luce l'esistenza di aspetti problematici, sia in relazione alle date e alle decorrenze degli interventi previsti, sia in ordine all'impatto che le nuove disposizioni potrebbero avere nei confronti di determinate categorie;

rilevato, in particolare, che – per il comparto sicurezza e difesa – le stesse audizioni hanno evidenziato la necessità di fare fronte a uno specifico problema di natura sostanziale, legato alle difformità tra età di ordinamento ed età anagrafica per l'accesso alla pensione;

segnalato, altresì, che nella scorsa legislatura il Parlamento ha adottato numerosi atti di indirizzo finalizzati ad assicurare la specificità del comparto sicurezza e difesa, nonché a garantire adeguate forme di confronto e ascolto delle relative rappresentanze;

ritenuto, pertanto, essenziale che un intervento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico passi attraverso una più attenta considerazione della predetta specificità e si caratterizzi per un percorso di confronto e di condivisione delle finalità generali dell'intervento normativo,

esprimono parere favorevole

con le seguenti condizioni:

a) gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento siano «stralciati» dal testo, al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti sicurezza e difesa, oltre che vigili del fuoco e soccorso pubblico, finalizzato a coniugare le legittime esigenze di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali con le altrettanto legittime aspettative di tutela della specificità dei predetti comparti; di conseguenza, sia anche riformulato,

per le parti di interesse dei citati comparti, l'articolo 1 del medesimo schema di regolamento, in modo da renderne il contenuto compatibile con la predetta richiesta di stralcio;

b) tenuto conto del decorso di un significativo lasso di tempo dal momento della sua originaria adozione da parte del Consiglio dei ministri, si provveda a rimodulare il provvedimento per quanto concerne la data di efficacia delle misure di cui all'articolo 1 e agli articoli da 6 a 14, posticipando, in particolare, le decorrenze al 1° gennaio 2014, nonché modificando, laddove necessario – in particolare, per i lavoratori poligrafici – il meccanismo di aumento graduale dell'età, facendo slittare di un anno tutti i bienni interessati dall'aumento dell'età pensionabile e non solo la data iniziale del primo biennio, anche al fine di scongiurare un paradossale effetto di «rincorsa» dei requisiti previdenziali;

c) con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 15, infine, per la stipula degli accordi, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e per gli altri istituti ivi previsti, sia individuata una nuova data delle rispettive decorrenze, che sia coerente con la data di definitiva emanazione del provvedimento, la quale, pertanto, non dovrebbe essere fissata prima del 1° giugno 2013.